

N. 3397

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SARTO, PIERONI, BOCO,  
BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos,  
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI  
e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1998

---

Istituzione dell’Autorità per la sicurezza e la qualità  
del sistema dei trasporti

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 6

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione del sistema dei trasporti del nostro Paese ha ormai reso improcrastinabile l'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture alle nuove esigenze di riforma che si sono da tempo affermate a livello nazionale ed europeo.

È sempre più evidente la necessità di guidare e garantire un processo di transizione graduale da un sistema sostanzialmente verticale e arretrato di gestione del sistema del trasporto viario e ferroviario, verso un sistema integrato che si caratterizzi per l'aderenza alla normativa europea in materia di trasporti, appalti pubblici e concessione.

In materia di trasporti ferroviari è necessario, tra l'altro, garantire la piena attuazione della direttiva CEE 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e dunque realizzare la riforma finanziaria, contabile ed organizzativa delle Ferrovie dello Stato. L'obiettivo è attuare la separazione tra rete e infrastruttura da una parte e gestione del servizio dall'altra, l'articolazione del traffico passeggeri e del traffico merci, per passare da un regime di monopolio ad un regime di concorrenza a livello comunitario, garantendo la possibilità di accesso a diversi vettori. Si tratta, del resto, del processo di societizzazione già indicato dalla direttiva Prodi del 30 gennaio 1997, sulle linee guida da seguire per il risanamento dell'azienda Ferrovie dello Stato.

In materia di trasporto e infrastrutture viarie, in particolare in materia di concessioni autostradali, occorre superare posizioni dominanti e di monopolio di fatto di singole società autostradali, garantendo, anche in questo campo, concorrenza, apertura al mercato e il rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni, recentemente richiamata dai rilievi

della Corte dei conti, a proposito della proroga della concessione alla Società autostrade Spa, alla vigilia della sua privatizzazione.

A tali considerazioni va aggiunta la evidente necessità di riformare i sistemi e i criteri di tariffazione del nostro sistema dei trasporti, vincolandoli a ben chiari parametri economici, di *standard* di servizio e di sostenibilità ambientale, nonché di costruire un nuovo sistema di tutela degli utenti delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, anche attraverso la definizione di nuovi *standard* di sicurezza e l'utilizzo di avanzati sistemi di controllo.

In questo quadro, per affrontare le suddette priorità, anche sulla base delle rilevanti esperienze maturate in altri Paesi europei, si intende promuovere con il presente disegno di legge l'istituzione di un'Autorità per la sicurezza e la qualità del trasporto collettivo, con le caratteristiche di autonomia e indipendenza proprie delle altre Autorità di vigilanza istituite nel nostro Paese e a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481. Un'*Autorithy* nazionale con compiti di vigilanza e regolazione che guidi il passaggio verso un mercato aperto dei servizi di trasporto, con un'ottica sovraordinata e specializzata che superi le attuali frammentazioni o vuoti di competenze e che riesca a dare un contributo qualificato alla modernizzazione e riequilibrio del nostro sistema di mobilità.

L'esigenza di introdurre un'*Autorithy* in materia di trasporti emerge in un momento molto delicato, in cui si ravvisa la necessità di un organo terzo, imparziale, che operi in autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato e che contribuisca al tanto atteso salto di qualità del nostro sistema dei trasporti,

anche promuovendo e coordinando avanzati programmi di ricerca.

L'attività dell'Autorità è finalizzata al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza del sistema dei trasporti di merci e passeggeri, supportando le istituzioni e gli enti competenti nella definizione dei programmi di sviluppo delle reti e delle infrastrutture, promuovendo la piena ricezione della normativa comunitaria in materia e il rispetto degli impegni internazionali in materia di diminuzione delle emissioni. Particolare rilevanza ha l'istituzione di un'autorità «terza» rispetto all'attuazione e alla gestione delle direttive comunitarie, quali la già citata 91/440/CEE, la 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, e la 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995. A tal riguardo va segnalato il potere di riesaminare, su richiesta delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese, le determinazioni adottate dal gestore dell'infrastruttura in materia di ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria o di riscossione del canone.

L'articolo 1 del presente disegno di legge fissa funzioni di promozione e controllo dell'Autorità rispetto anche all'obiettivo del riequilibrio delle modalità del trasporto, nonché all'esigenza di razionalizzare la mobilità urbana, metropolitana e il campo del trasporto pubblico locale in coerenza con un adeguata valutazione del rapporto costi-benefici e nel rispetto delle attribuzioni delle autorità competenti in materia di trasporti e in particolare delle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Per il raggiungimento di tali finalità l'Autorità opera in piena autonomia economica e finanziaria; essa è composta da otto membri nominati dal Parlamento più il presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Ha poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione dei documenti e di svolgimento di indagini conoscitive.

Anche in coerenza con le indicazioni contenute nella direttiva CEE 91/440/CEE,

riprese dalla Direttiva Prodi sulle Ferrovie dello Stato, l'Autorità è suddivisa in due commissioni che si occupano rispettivamente di infrastrutture e servizi; i componenti delle due commissioni, più il presidente, costituiscono poi il consiglio dell'Autorità, che si occupa delle materie individuate dall'articolo 4 del presente disegno di legge.

L'articolo 2 definisce dunque le competenze della commissione per le reti e le infrastrutture. In particolare va sottolineato il parere che la commissione esprime sullo schema del piano generale dei trasporti e sui provvedimenti a carattere nazionale in materia di trasporti collettivi e di trasporto merci. Nell'ambito della definizione di misure di sicurezza dell'intero sistema dei trasporti e dei mezzi di circolazione va altresì segnalata la possibilità di promuovere l'intervento degli organi competenti per l'eliminazione di situazioni di pericolo alla salute e per l'incolumità delle persone, degli animali e delle cose.

Un elemento di forte innovazione è costituito dall'indicazione di un impegno dell'Autorità nell'istituzione di un necessario collegamento tra i criteri per la determinazione delle tariffe e un sistema, quanto più efficiente, di certificazione delle emissioni, nel più ampio quadro dell'effettiva e progressiva imputazione dei costi esterni indotti dalle diverse modalità del trasporto.

L'articolo 3 definisce le competenze della commissione per i servizi del trasporto collettivo. Viene delineata una articolata attività di vigilanza sulla regolarità dei servizi forniti dagli operatori del trasporto, sulla qualità della «carta dei servizi» e sulla distribuzione degli stessi all'interno del territorio nazionale, sulla continuità delle prestazioni, sull'accesso agli uffici e in merito alla congruità degli adempimenti richiesti ai viaggiatori.

Parallelamente a questa attività di più stretta vigilanza, viene introdotta, finalmente, una forte competenza tecnico-giuridica

attinente alla predisposizione di schemi tecnico-economici per la stipula di contratti di servizio, convenzioni e contratti di programma sottoscritti dalle amministrazioni concedenti e dai gestori delle infrastrutture con le imprese esercenti servizi di pubblica utilità.

Come più sopra evidenziato, i componenti delle due commissioni più il presidente dell'Autorità compongono il consiglio, organo collegiale a cui viene attribuita una competenza in materie la cui particolare rilevanza e complessità richiede una trattazione collegiale, nonché una funzione di garanzia e coordinamento in relazione ai compiti attribuiti alle due commissioni.

L'articolo 4, che definisce le attribuzioni del consiglio, ne delinea un profilo di alto livello, qualificato da competenze tecnico-giuridiche, che in alcuni casi vengono esplicate in coordinamento con altri enti o istituzioni. Vi è infatti, da un lato, una posizione privilegiata per ciò che attiene all'osservazione e agli studi sulle nuove tecnologie in materia di trasporti collettivi, con la promozione di ricerche comparate e propo-

ste di modifica a leggi e regolamenti. Dall'altro, viene delineato un ruolo guida nella transizione verso un sistema dei trasporti libero dalle attuali posizioni dominanti e monopolistiche. Ecco dunque che diventa centrale la promozione e il controllo dello sviluppo di un regime di concorrenza e competitività nei vari comparti del settore, in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale vengono segnalate ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Con il presente disegno di legge si è altresì voluto attribuire ad un'Autorità così connotata una competenza in merito alla definizione, in coordinamento con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di parametri di sostenibilità ambientale inerenti al sistema dei trasporti e delle infrastrutture.

L'articolo 6 definisce le regole relative al ruolo organico del personale dell'Autorità, mentre l'articolo 7 disciplina il trasferimento di competenze e la soppressione degli uffici, derivanti dall'istituzione dell'Autorità.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorità per la sicurezza e la qualità del sistema dei trasporti)*

1. È istituita l'Autorità per la sicurezza e la qualità del sistema dei trasporti, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma. L'Autorità ha la finalità di promuovere l'efficienza del sistema dei trasporti di persone e merci e di tutelare gli interessi degli utenti e dei consumatori. Determina i criteri di definizione dei programmi di sviluppo delle reti e delle infrastrutture del trasporto collettivo nazionale e le misure necessarie per l'interconnessione tra i sistemi nazionali di trasporto collettivo con quelli degli altri Paesi. Cura la piena ricezione della normativa comunitaria in materia, in coerenza con gli obiettivi del riequilibrio delle modalità del trasporto tra strada, mare e ferrovia, con le misure di razionalizzazione della mobilità urbana e con gli impegni internazionali in materia di emissioni.

2. L'Autorità opera in piena autonomia economica e finanziaria, con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito, dalla commissione per le reti e le infrastrutture del trasporto collettivo, dalla commissione per i servizi del trasporto collettivo e dal consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituita dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, a maggioranza semplice, quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica

su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. All'Autorità si applicano, fatto salvo quanto disposto dalla presente legge, le disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Il controllo del rispetto degli obblighi inerenti i servizi di trasporto nazionali, in qualunque forma effettuati, si attua con indagini conoscitive, poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, individuando i criteri in base ai quali l'utente ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, salvo il risarcimento del danno.

4. L'Autorità opera nel quadro e nel rispetto delle competenze dello Stato, delle regioni, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle autonomie locali.

## Art. 2.

*(Competenze della commissione per le reti e le infrastrutture del trasporto collettivo)*

1. La commissione per le reti e le infrastrutture del trasporto collettivo, esercita le seguenti funzioni:

a) esprime parere al Ministro dei trasporti e della navigazione sullo schema del piano generale dei trasporti e sui provvedimenti a carattere nazionale in materia di trasporti collettivi e di trasporto merci;

b) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di trasporto collettivo con quelli degli altri Paesi;

c) definisce misure di sicurezza del sistema dei trasporti e dei mezzi di circolazione, con particolare riguardo ai sistemi automatici di controllo della rete ferroviaria

e agli *standard* di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Promuove l'intervento degli organi del Ministero dei trasporti e della navigazione e delle altre amministrazioni competenti per l'eliminazione di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, degli animali e delle cose;

d) sentito il parere del Ministero dei trasporti e della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli *standard* di qualità in modo da garantire l'efficienza della rete ferroviaria e dei suoi nodi e favorire la fruibilità dei servizi dei trasporti collettivi;

e) definisce parametri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe, per l'accesso alle strutture del trasporto collettivo secondo criteri di non discriminazione;

f) individua criteri per vincolare tariffe e incentivi ad un adeguato sistema di certificazione sulle emissioni e definisce modalità per l'imputazione dei costi esterni indotti dai diversi mezzi di trasporto. L'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe fa riferimento al metodo del *price cap*;

g) regola le relazioni tra gestori e utenti delle reti e delle infrastrutture del trasporto collettivo;

h) su richiesta delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese, riesamina le determinazioni adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossione del canone dovuto. La commissione provvede entro due mesi dalla data di ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della pronuncia richiesta;

i) formula, ai soggetti competenti, proposte non vincolanti di modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, delle autorizzazioni, dei contratti di programma e di servizio in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dalle condizioni del mercato e dalle ragionevoli esigenze degli utenti;



l) promuove l'adeguamento alla normativa comunitaria, della legislazione italiana in materia di concessioni;

m) predispone schemi tecnico-economici per la stipula di contratti di servizio, convenzioni e contratti di programma sottoscritti dalle amministrazioni concedenti e dalle imprese esercenti servizi di pubblica utilità, dalle imprese ferroviarie e dal gestore dell'infrastruttura.

### Art. 3.

#### *(Competenze della commissione per i servizi del trasporto collettivo)*

1. La commissione per i servizi del trasporto collettivo svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sulla conformità, alle prescrizioni della legge e alle indicazioni delle amministrazioni concedenti, dei servizi forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione al trasporto collettivo in base alla normativa vigente;

b) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi dei trasporti collettivi e ne promuove un'adeguata diffusione nell'ambito del territorio nazionale. Assicura, nell'interesse degli utenti che sia garantita la più ampia pubblicità delle condizioni contrattuali al fine di garantire la massima trasparenza e la concorrenzialità dell'offerta, anche tra le diverse modalità;

c) vigila sulla correttezza dei dati contenuti nelle indagini statistiche relative all'intero settore del trasporto collettivo;

d) vigila affinché sia garantita la continuità e la regolarità delle prestazioni, anche attraverso l'acquisizione delle valutazioni degli utenti, promuovendo tutte le misure necessarie a facilitare agli utenti l'accesso agli uffici aperti al pubblico e a ridurre il numero degli adempimenti ad essi richiesti;

e) promuove l'adozione, da parte di ciascun soggetto esercente servizi di pubbli-

ca utilità, di una carta di servizio pubblico con l'indicazione degli *standard* dei singoli servizi;

f) ordina al soggetto esercente l'attività di trasporto la cessazione dei comportamenti lesivi dei diritti degli utenti.

#### Art. 4.

##### *(Competenze del consiglio)*

1. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) suggerisce al Governo interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed in genere all'evoluzione sul piano interno ed internazionale, del settore del trasporto collettivo;

b) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso di singoli e di gruppi ai mezzi e alle infrastrutture del trasporto collettivo, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti. Promuove interventi di rimozione delle situazioni che ostacolano la piena applicazione delle predette disposizioni;

c) promuove ricerche e studi comparati sui sistemi più avanzati e le nuove tecnologie in materia di trasporti collettivi;

d) adotta i regolamenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5;

e) esprime un parere sui bilanci e sui dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio dei trasporti collettivi nazionali, secondo modalità stabilite con regolamento, nonché sulle privatizzazioni e sulle operazioni economiche più rilevanti in materia di trasporto pubblico nazionale;

f) entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alle

partecipazioni incrociate tra i soggetti autorizzati o concessionari del servizio del trasporto collettivo a livello nazionale e comunitario;

g) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società concessionarie previsti dalla legge;

h) promuove lo sviluppo di un regime di concorrenza e competitività nei vari comparti del settore e ne controlla il corretto funzionamento, in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale vengono segnalate ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e situazioni transitorie di monopolio o di posizione dominante nella gestione delle infrastrutture e nell'esercizio dei servizi;

i) definisce, in coordinamento con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), i criteri di sostenibilità ambientale inerenti al sistema delle infrastrutture e dei trasporti e vigila sul rispetto dei predetti criteri;

l) irroga, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti e salvo che il fatto non costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 10 milioni e non superiori nel massimo a lire 500 milioni;

m) svolge le funzioni individuate dall'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ove non richiamate dalla presente legge.

#### Art. 5.

##### *(Funzionamento e organizzazione dell'Autorità)*

1. Le competenze indicate agli articoli 2, 3 e 4 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

2. La separazione contabile e amministrativa cui sono tenuti i soggetti destinatari di concessioni o autorizzazioni, deve consenti-

re l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture dei trasporti, l'evidenziazione degli oneri relativi ai servizi e alla gestione delle infrastrutture.

3. Le imprese operanti nel settore dei trasporti pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al comma 2.

4. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti, e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonchè il trattamento giuridico ed economico del personale addetto e dei suoi componenti, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. L'Autorità, entro centosessanta giorni dall'insediamento, adotta apposito regolamento contenente norme sulle procedure che, in conformità ai principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantiscono la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio agli interessati, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni detenute dall'Autorità, nonchè lo svolgimento di audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati.

6. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero dei trasporti e della navigazione e degli altri organi e delle altre istituzioni necessarie alla esplicazione delle sue funzioni. L'Autorità può chiedere la collaborazione di organi competenti nel settore dei trasporti, operanti presso ciascuna regione o provincia autonoma. Nell'esplicazione delle

funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti e organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i competenti organi del Ministero dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

7. Il Ministero dei trasporti e della navigazione per i compiti istruttori e di controllo, può avvalersi del personale della polizia ferroviaria, stradale, di frontiera nonché di quella in servizio presso le capitanerie di porto e gli scali aerei, la quale agisce secondo le norme della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni.

8. L'Autorità collabora, anche mediante scambi ed informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

#### Art. 6.

##### *(Personale dell'Autorità)*

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di centottanta unità.

2. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a cinquanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il 20 per cento

delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

4. In sede di prima attuazione l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente dal Ministero dei trasporti e della navigazione purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

#### Art. 7.

##### *(Norme transitorie)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare e rivedere le relative piante organiche. Dal momento dell'emanazione dei regolamenti previsti dal presente comma sono soppressi gli uffici, gli organismi e gli enti che esercitano le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari ad essi relative.

2. Il soggetto esercente il servizio di interesse pubblico predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. Le disposizioni del regolamento di servizio, contrastanti con i suddetti principi, si intendono automaticamente sostituite.

## Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1998, 45 miliardi per il 1999 e lire 50 miliardi per il 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

